



AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN TEMA DI COVID-19

Al fine di agevolare la lettura del Documento, sono state evidenziate le integrazioni e/aggiornamenti rispetto alle precedenti Comunicazioni già divulgate.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Prorogato lo stato di emergenza nazionale al **31/03/2022**

OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI GLI OVER 50

Dall'8/01/2022 al 15/06/2022: obbligo di somministrazione di vaccino per tutte le persone **over 50** anni residenti nel territorio italiano, o regolarmente soggiornanti

● **Sanzione pecuniaria amministrativa:** €. 100= per chi, entro il **01/02/2022:**

- non abbia ricevuto almeno una dose di vaccino;
- non abbia completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal Ministero della Salute;
- non abbia effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi (Green pass)

Da chi è erogata: Ministero della salute attraverso l'Agenzia delle Entrate

● **Esenzione dall'obbligo:** accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore.

● **Rinvio dei termini per la vaccinazione:** avvenuta guarigione da Covid-19, fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.

OBBLIGO VACCINALE PER LAVORATORI OVER 50

Obbligo di presentarsi nel luogo di lavoro con Super green pass: dal 15/02/2022. Devono essere trascorsi almeno 15 giorni dal momento in cui è stata somministrata la prima dose (prevista entro il **01/02/2022**) per immunizzarsi.

OBBLIGO VACCINALE PER LAVORATORI SENZA LIMITI DI ETÀ

- Personale sanitario operante nelle strutture socio sanitarie pubbliche e private, R.S.A, farmacie, parafarmacie e studi professionali;
- Personale amministrativo della sanità;
- Docenti e personale amministrativo della scuola;
- Personale universitario
- Militari;
- Forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria;
- Personale del soccorso pubblico;

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESIBIZIONE DEL GREEN PASS PER I LAVORATORI

- Sospensione dall'attività lavorativa

Durante tale periodo non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione non ha conseguenze disciplinari e viene mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

- A carico del lavoratore sorpreso nel luogo di lavoro

Sanzione pecuniaria amministrativa da €. 600 a € 1.500. La sanzione raddoppia in caso di reiterazione della violazione; conseguenze disciplinari previste dai CCNL di settore;

Il datore di lavoro che può dimostrare la regolarità dei controlli effettuati, non è soggetto a sanzioni

- A carico del datore di lavoro

Sanzione pecuniaria amministrativa da €. 400 a €. 1.000, che potrà essere raddoppiata in caso di reiterazione, in caso di mancata verifica o mancata adozione delle misure organizzative per il controllo del Super green pass

SMART WORKING

È prevista la possibilità per i lavoratori del settore pubblico e privato di ricorrere all'attività in smart working emergenziale, ossia derogando ad accordi sindacali o individuali con l'azienda, sino al **31/03/2022**.

Uca Assicurazione S.p.A, conferma **la continuità di svolgimento dell'attività assicurativa per i rami in cui è autorizzata in modalità "smart working"**, per garantire la presenza e **disponibilità telefonica oltre che via mail nell'orario di lavoro**.

È garantita la completa operatività delle funzioni essenziali nella piena osservanza dei contingency plans da tempo attivati per la continuità operativa. Rimandiamo per ogni dettaglio alla pagina <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19> del sito di Compagnia. La sede resta chiusa al pubblico.

GREEN PASS BASE

Chi può ottenerlo: soggetti che hanno effettuato test antigenico con validità di 48 ore o molecolare con validità di 72 ore, con esito negativo.

Obblighi di esibizione green pass base:

- luoghi di lavoro pubblici e privati;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
- parrucchiere, barbiere, centri estetici: **dal 20/01/2022**
- attività commerciali: **dal 01/02/2022**

Esclusione dell'obbligo di esibizione green pass base:

farmacie, negozi che vendono alimentari e che "soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona"

Durata: ridotta da 9 a 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dall'avvenuta guarigione

SUPER GREEN PASS (GREEN PASS RAFFORZATO)

Chi può ottenerlo:

- soggetti che hanno effettuato il ciclo vaccinale primario o la somministrazione della relativa dose di richiamo;
- soggetti che sono guariti dopo aver contratto il Covid - 19 dal quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- soggetti esenti dalla campagna vaccinale per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore.

Durata: **dal 01/02/2022 al 31/03/2022** la durata sarà ridotta da 9 a 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dall'avvenuta guarigione

Obbligo di esibizione:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti sciistici;
- palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
- aerei, treni e navi;
- trasporto pubblico locale;
- bar e ristoranti al chiuso anche per consumare al bancone e all'aperto;
- luoghi dello spettacolo;
- palestre e piscine al coperto.

MEGA GREEN PASS

Dal 30/12/2021 fino al 31/03/2022: accesso come visitatori alle RSA, strutture socio assistenziali e hospice: tripla dose di vaccino o doppia dose e tampone negativo

SANZIONI PER MANCATA ESIBIZIONE DEI CERTIFICATI VERDI (GREEN PASS)

Sanzione pecuniaria amministrativa da € 400 a € 1.000:

- Accesso alle attività non consentite;
- Mancato controllo del certificato previsto. Per l'esercente è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività per 10 giorni, dopo tre sanzioni amministrative pecuniarie in tre giorni differenti;
- Accesso ai mezzi pubblici di trasporto. Per i mezzi locali, sono stati disposti controlli "a campione".

Sanzione pecuniaria amministrativa da € 600 a € 1.500:

- Accesso al luogo di lavoro (sanzione a carico del lavoratore)

La Compagnia ha adottato le disposizioni previste dalla vigente normativa in tema di Green Pass. È stata pertanto formalizzata una specifica Procedura, designando i nominativi dei soggetti autorizzati ("Addetti") al controllo della validità del Green Pass di chiunque acceda a qualsivoglia titolo ai locali. Al fine della verifica del possesso di Green Pass, dovrà pertanto essere esibita:

- *la certificazione verde COVID-19 in formato cartaceo o su dispositivo mobile con lettura del QR code tramite l'App "Verifica C-19"*
- *la certificazione cartacea o su dispositivo mobile di esenzione dalla campagna vaccinale*

Gli Addetti procederanno altresì allo screening della temperatura corporea per accertarne un valore inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso ai soggetti richiedenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- **Dal 25/12/2021 al 31/01/2022:** obbligo di utilizzo di mascherina anche all'aperto e in zona bianca;
- **Dal 25/12/2021 al 31/03/2022:** obbligo di mascherine FFP2 per: accesso a tutti i mezzi di trasporto; spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, da concerto, cinematografiche; locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto.

Gli obblighi si applicano anche per i bambini, a partire dai 6 anni.

CONSUMO DI CIBO E BEVANDE AL CHIUSO

Dal 25/11/2021 al 31/03/2022 è ammesso esclusivamente nei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio.

LIMITI IMPOSTI DURANTE LE FESTIVITÀ

Dal 30/12/2021 al 31/01/2022: divieto di:

- eventi e feste e concerti che implicino assembramenti all'aperto;
- chiusura sale da ballo, discoteche e locali assimilati dove si svolgono eventi e feste o concerti aperti al pubblico

SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI

I contratti conclusi non oltre il **31/03/2022** sono validi ed efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di **posta elettronica non certificata** o con altro strumento idoneo. È richiesto che il consenso sia accompagnato da copia di un **documento di riconoscimento in corso di validità** del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 14/01/2022**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- [D.L. del 07/01/2022](#) "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid - 19". G.U. 4 del 07/01/2022 in vigore dall'8/01/2022.
- [D.L. 229 del 30/12/2021](#) "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e sorveglianza sanitaria" G.U. n. 309 del 30/12/2021 in vigore dal 31/12/2021.
- [DL 221/2021](#) "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (cd. Decreto Festività). G.U. n. 305 del 24/12/2021. In vigore dal 25/11/2021
- [Ministero della Salute](#). Ordinanza del 14/12/2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". G.U. n. 297 del 15/12/2021 in vigore dal 16/12/2021
- [D.L. 44/2021 \(convertito con modif in L. 76/2021\)](#) "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19" G.U. n. 128 del 31/05/2021 in vigore dal 31/05/2021
- [D.L. n.172 del 26/11/2021](#) "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" cd. Super Green Pass. G.U. n. 282 del 26/11/2021 in vigore dal 27/11/2021

I riferimenti normativi sono pubblicati sul sito istituzionale di Compagnia nella Home - Sezione "Emergenza Covid - 19" al seguente link: <https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>

INIZIATIVE DI COMPAGNIA A SUPPORTO DEGLI ASSICURATI

Ancora una volta, la centralità degli Assicurati rappresenta il modo di Essere UCA.

A fronte del permanere della situazione di emergenza, la Compagnia ha assunto provvedimenti a supporto dei propri Assicurati, per garantire la migliore tutela legale.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI MORA AL 31/03/2022 (Comunicazione Circolare n. 03/2020)

La Compagnia **estende a 60 gg. il termine di mora per le rate di premio scadute dal 21/2 u.s. per tutto il territorio nazionale**, sino a nuova comunicazione/fine dell'emergenza sanitaria, attualmente fissata al **31/03/2022**.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1901 cod. civ., **la copertura è operante per l'intera durata del periodo di mora, anche se il premio non viene corrisposto dopo il sessantesimo giorno.**

Non è, invece, operante per sinistri avvenuti in data successiva alle ore 24 del sessantesimo giorno, ove non sia stato corrisposto il premio

AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI PER TUTTE LE POLIZZE

La Compagnia continua a garantire **l'applicazione più ampia alle clausole contrattuali per tutte le polizze in essere**, per fatti/eventi inerenti l'emergenza Covid-19, e in particolare:

- **Attività prestate a supporto della situazione di emergenza, anche se non dichiarate in Polizza, non costituiscono motivo di esenzione dalla copertura assicurativa:** in tutte le polizze di Compagnia, **l'ambito delle coperture assicurative comprende l'ipotesi di epidemia/pandemia. Al fine di garantire la tutela degli assicurati che svolgono prestazioni a supporto della situazione di emergenza, UCA interviene nelle seguenti modalità: "Le garanzie contrattualmente previste per l'attività dichiarata in Polizza si applicano con le stesse modalità e limitazioni anche alle vertenze inerenti prestazioni a supporto della situazione di emergenza, a condizione che siano retribuite o eseguite nell'ambito dell'attività di volontariato presso Enti e/o Associazioni autorizzati, finalizzate al contenimento della situazione di emergenza Covid-19**, per quanto oggetto delle norme di legge in vigore e applicabili. Tale copertura è prestata per la durata e per le attività espressamente indicate dalla lettera di incarico o documento equipollente. In sede di denuncia di sinistro, il Contraente e/o Assicurato è tenuto ad inviare, unitamente all'ulteriore documentazione prevista nelle Condizioni di Assicurazione, lettera di incarico, stato di servizio e/o altra documentazione idonea all'attestazione richiesta".

SITO UCA – INFORMAZIONI IN TEMA COVID-19

HOME PAGE – EMERGENZA COVID:

<https://www.ucaspa.com/364/emergenza-covid-19>

- **Sezione COMUNICATI UCA ASSICURAZIONE:** Documenti aventi ad oggetto argomenti di particolare rilevanza per tutti gli utenti del sito, redatti dalla Compagnia.
- **Sezione INAIL:** Circolari e FAQ emesse dall'INAIL in tema di infortuni sul lavoro connessi all'emergenza Covid-19
- **Sezione GAZZETTA UFFICIALE:** Norme statali (Leggi, Decreti Legge, DPCM...) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
- **Sezione ANIA:** Circolari ANIA (Ass. Naz. Imprese di Assicurazione)
- **Sezione ALTRE FONTI NORMATIVE:** A titolo esemplificativo, citiamo la Relazione IVASS sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2020

Il sito viene costantemente aggiornato sulla base dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti

Perché essere UCA è, da sempre, essere in ottima Compagnia!

Elaborazione Ufficio Gestione Tecnico Legale 14/01/2022

UCA ASSICURAZIONE SPA

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563

Codice univoco C3UCNRB - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994 - C.F. 00903640019

Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008

INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Assicurati con password